



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

ORDINANZA DEL URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

N. 1 DEL 24-04-2021

**Oggetto: ORDINANZA DI RESTITUZIONE AL COMUNE DELL'AREA
CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FOGLIO 6 PARTICELLE N. 200
E 202**

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di aprile, il Sindaco Spinaci Andrea

PREMESSO che con Convenzione sottoscritta tra la Ditta Mancini Domenico e il Sindaco pro-tempore del Comune di Caldarola ratificata con Atto di Consiglio Comunale n. 152 del 18/12/1986 veniva concesso in favore del privato l'utilizzo dell'area in riva al Lago di Pievefavera catastalmente individuata al foglio 6 particelle 200 e 202 nonche' di un fabbricato avente dimensioni pari a mq 20 sulla stessa insistente;

CONSIDERATO che la suddetta Convezione a seguito di istanza presentata dal sig. Mancini Domenico con nota protocollo 589 del 17/02/1992 era stata prorogata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/1992 fino alla data del 09/10/2026;

CONSIDERATO che nella suddetta Convenzione era previsto l'uso dell'area catastalmente individuata al foglio 6 particelle 200 e 202 a titolo gratuito, mentre per l'uso dell'immobile avente superficie pari a 20,00 mq, insistente sulla medesima area, era previsto un canone annuo a favore del Comune di Caldarola pari a euro 1,19/mq (ex lire 2.300,00/mq);

CONSIDERATO che la finalita' della convenzione era quella di promuovere l'attivita' turistica del territorio e valorizzare l'area mediante la realizzazione di uno stabilimento balneare lacuale con annesso Bar — Gelateria;}

PREMESSO che l'art. 2 della Convenzione recitava " Tale stabilimento dovra' essere funzionante per almeno 90 giorni annui; l'utilizzo dell'area e' gratuita, fermo restando che le opere in essa finite dal privato rimarranno ad esclusivo vantaggio dell'area, senza nulla a pretendere da parte di quest'ultimo, una volta esaurita l'utilizzazione " e che l'art. 7 recitava "la presente convenzione si risolvera' di diritto nel caso in cui il privato non adempia gli obblighi di sua competenza";

PREMESSO che, a causa del fatto che in questi anni la Ditta Mancini non ha rispettato gli obblighi previsti, il Comune ha trasmesso al suddetto nota protocollo n. 6621 del 19/08/2020 di avvio del Preavviso di risoluzione della Convenzione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 18/12/1986 a seguito della quale sono pervenute osservazioni da parte di terzi non rilevanti ai fini della revoca;

PREMESSO inoltre che, di conseguenza, e' stata trasmessa al suddetto Mancini Domenico nota protocollo n. 7574 del 03/08/2019 di avvio del Procedimento di risoluzione della Convenzione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 18/12/1986;

VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 12 (R.G. 37) del 28/01/2021 con la quale e' stata disposta la risoluzione della Convenzione per l'uso dell'area catastalmente individuata al foglio 6 particelle 200 e 202 e per l'uso dell'immobile ubicato sulla medesima avente superficie pari a 20,00 mq;

VISTO il provvedimento a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 896 del 28/01/2021, trasmessa via PEC e ricevuta lo stesso giorno, con cui si dispone oltre alla risoluzione di cui detto, la restituzione al Comune di Caldarola delle chiavi di accesso all'area e dei locali e lo sgombero dei medesimi dai materiali che non sono o non rimarranno nella proprieta' del Comune di Caldarola entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto;

PRESO ATTO che allo stato attuale non risulta che le chiavi siano state restituite e non si e' a conoscenza di avvenuti sgomberi;

VERIFICATO che l'atto di risoluzione della convenzione e' divenuto definitivo;

RILEVATO che occorre ricondurre gli immobili indicati alla finalita' pubblica alla quale sono destinati in quanto appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, considerato altresì che l'occupazione senza titolo non permette la fruizione ne' la possibilita' di altre modalita' di utilizzo per le finalita' istituzionali;

DATO ATTO che la procedura di rilascio non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l'Amministrazione e' tenuta ad adottare per rientrare nel possesso di un bene appartenente al patrimonio indisponibile, detenuto senza titolo da un soggetto privato;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990;
- gli articoli 822 e seguenti del Codice Civile;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 27/06/2019 di incarico di responsabile del settore e titolare di P.O.;

ORDINA

Il rilascio dell'area di proprieta' comunale in riva al Lago di Pievefavera, catastalmente individuata al foglio 6, particelle 200 e 202, nonche' del fabbricato avente dimensioni pari a mq 20 sulla stessa insistente;

INTIMA

Per le motivazioni indicate in premessa, al Sig. Mancini Domenico, nato a Caldarola (MC) il 18/04/1959, residente a Folignano (AP) in V.le Genova, 1/E

- 1) decorso inutilmente il termine assegnato si procedera' a esecuzione forzata con l'intervento della Forza Pubblica senza ulteriore avviso;
- 2) qualsiasi materiale che non sia o non debba rimanere nella proprieta' del Comune di Caldarola rinvenuto all'interno degli immobili sara' custodito in un locale del Comune con spese a carico dell'interessato.

DISPONE

- l'esecuzione della presente ordinanza da parte del Comando di Polizia Locale con l'assistenza del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata per le incombenze di natura tecnico-logistica;

- la notifica al destinatario della presente ordinanza e la sua trasmissione all'Ufficio Polizia Locale e al Comando della Stazione Carabinieri di Caldarola;
- la pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico e sul sito istituzionale dell'ente, omettendo i dati personali del destinatario a tutela della privacy ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

Rende noto che il Responsabile del Procedimento e' il Responsabile del Settore Ing. Andrea Spinaci.

AVVERTE

- che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potra' proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona;
- che la violazione della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e che, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Spinaci Andrea